



ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II”

**ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE
SCIENTIFICO**

BARI

AREA GESTIONE RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE

<p>Raccolta Particolare dell' Area Gestione Risorse Umane</p> <p>Determinazione n. 60 del 16.06.2011</p>	<p>Raccolta Generale delle Determinazioni</p> <p>Determinazione n. 281 del 17.06.2011</p>
---	--

OGGETTO: Dipendente S.A. - matricola n. 1043 - “Operatore Socio Sanitario” a tempo indeterminato.
Autorizzazione permesso mensile, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104

L'anno duemilaundici il giorno sedici del mese di giugno nel proprio Ufficio.

IL DIRETTORE

Sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento L.241/1990

Premesso che

la dipendente S.A. - matricola n. 1043 - “Operatore Socio Sanitario” a tempo indeterminato in servizio presso l'U.O.C. Chirurgia Generale Apparato Digerente, con nota del 05.05.2011, acquisita agli atti dell'Istituto in data 16.05.2011 prot. n. 7469, ha chiesto di poter usufruire dei permessi mensili previsti dall'art.33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, modificata ed integrata dalla legge 8 marzo 2000, n.53, per assistere il proprio padre, S.R., nato il 23.01.1948.

Visto il verbale di visita medico collegiale del 24.11.2008, prot. n. 1921/2008/6762 della Commissione Medica della Asl Ba, con il quale il sig. S.R. è stato riconosciuto affetto da “...omissis...”;

Vista la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 che all' art. 33, comma 3, dispone “colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente, o affine entro il terzo grado, ha diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno”;

Vista la circolare n.90 del 23.05.2007 dell'INPS che prevede che la persona con disabilità grave possa scegliere liberamente chi, all'interno della stessa famiglia, debba prestare l'assistenza prevista dai termini di legge;

Vista la Legge 8 marzo 2000, n. 53 che all' art. 20 stabilisce le disposizioni dell'art.33 della legge 5 febbraio 1992,

DETERMINA

Per i motivi in narrativa:

1. di concedere alla sig.ra S.A., in servizio in qualità di "Operatore Socio Sanitario" a tempo indeterminato, il beneficio di poter usufruire di gg. 3 (tre) di permesso retribuito mensile, in applicazione della legge n.104 del 05.02.1992;
2. di trasmettere copia della presente determinazione alla Direzione Medica di questo P.O.;
3. la presente determinazione è pubblicata sul sito web dell'Istituto ai sensi della legge regionale 31.12.2007, n. 40.

Il Responsabile del procedimento L. 241/1990
Collaboratore Amministrativo Prof.le
f.to: Dr.ssa Silvia Dodaro

Il Responsabile AGRU
f.to: Dott. *Claudio Guerra*

ANNOTAZIONI CONTABILI

IL DIRIGENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determinazione è stata pubblicata, ai fini dichiarativi, all'Albo dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" per 5 giorni consecutivi

dal 17.06.2011 al in corso

Bari, 17.06.2011

Il Responsabile del Procedimento
f.to: Francesco Lopopolo

per copia conforme

Bari, _____

Il Responsabile del Procedimento
Francesco Lopopolo
